

Trib. Genova, Sez. III, decreto 01/06/2020, n. 3634

«Va inibita la negoziazione di titoli cambiari rilasciati all'affittante quale garanzia del pagamento del canone d'affitto di un'azienda avente ad oggetto attività commerciale inibita a causa delle misure restrittive emanate in seguito alla pandemia COVID 19» (Massima non ufficiale)

Il giudice

[Omissis]

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositata in data [Omissis] da [Omissis] SRL;

Ritenuto che ne caso in oggetto sussistano i presupposti per l'emanazione di decreto inaudita altera parte atteso che la ricorrente ha allegato la dazione all'affittante dell'azienda di cambiali in garanzia del pagamento del canone di locazione per il periodo aprile/maggio 2020, rappresentando l'impossibilità di procedere al pagamento per crisi di liquidità attesa che, a causa delle misure restrittive in vigore per il contrasto della pandemia COVID 19, è stata ordinata la chiusura dell'attività imprenditoriale (di discoteca) a far data dal 23 febbraio 2020 e fino a data da destinarsi;

rilevato che la ricorrente ha altresì evidenziato ragioni di estrema urgenza deducendo al riguardo i gravi effetti pregiudizievoli che potrebbe subire qualora i titoli dati in garanzia vengano posti all'incasso e non pagati per difetto di provvista, quale in particolare la levata del protesto e la segnalazione alla Centrale Rischi, e ricadute di ciò sui rapporti, in specie bancari, in capo alla ricorrente stessa;

rilevato infine che parte resistente, pur edotta delle difficoltà dell'affittante (vedi corrispondenza sub doc.ti d 9 a 12) ha tuttavia annunciato l'intenzione di porre all'incasso gli ultimi due titoli cambiari emessi a suo favore da [Omissis] s.r.l. (v. doc.to n. 12);

Visti gli artt. 669 bis e segg. C.p.c.

ORDINA

a [Omissis] s.r.l. di astenersi dalla presentazione all'incasso dei titoli cambiari in suo possesso emessi da [Omissis] s.r.l. a garanzia del pagamento dei canoni di locazione dell'azienda e del canone di affitto dei locali, astenendosi altresì dall'effettuare girate delle suddette cambiali a favore di terzi;

FISSA

Per la comparizione delle parti la propria udienza del [Omissis], onerando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il presente decreto a controparte entro e non oltre il 9 giugno p.v.

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.

Ragionando_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp

Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore

www.lucentiegattonistp.eu - p.i. 02201870413

Ragionando è un prodotto Jusdicere

